



LICEO ARTISTICO "GIULIO ROMANO" DI MANTOVA

CON SEDE ASSOCIATA LICEO ARTISTICO "ALESSANDRO DAL PRATO" DI GUIDIZZOLO

Sede di Mantova- Via Trieste, 48

Sede di Guidizzolo - Via Roma, 2

☎ 0376/323389-320670 ☎ fax 0376/222319

☎ 0376/819023 ☎ 0376/818646

email NON certificata: isartemn@tin.it

✉ isaguidizzolo@virgilio.it

email istituzion.: mnsi010001@istruzione.it - email certificata: mnsi010001@pec.istruzione.it

Web: www.isamantova.gov.it

Prot. n. 7628 /C2

Mantova, 17/10/2015

Al Personale Docente

Mantova e Guidizzolo

Al sito web

OGGETTO: Incompatibilità lavorative - professionali del personale docente.

Si invitano i docenti a leggere con attenzione la nota allegata riguardante il regime delle incompatibilità lavorative - professionali.

I docenti interessati ad ottenere le relative autorizzazioni dovranno compilare – e consegnare - i moduli disponibili in segreteria (e sul sito dell'Istituto) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Alida Irene Ferrari)

Alida Irene Ferrari

Compatibilità e incompatibilità lavorativa del personale docente

Normativa di riferimento: *D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) art. 53; D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, art. 58; D.Lgs. 31.3.1998, n. 80; TU 3/1957; L.662/1996; D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico) art. 508; nota MPI prot. n.1584 del 29/07/2005.*

Il docente/dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'amministrazione da cui dipende; l'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività.

Nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, le norme disciplinano il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

In particolar modo sono previste forti limitazioni per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% vige il dovere di esclusività, pertanto tutte le attività lavorative extraistituzionali anche se astrattamente compatibili con quella principale devono essere preventivamente autorizzate, anche se svolte occasionalmente. La violazione del divieto di attività non autorizzata può diventare giusta causa di sanzione disciplinare.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno possono svolgere altre attività lavorative subordinate o autonome, previa autorizzazione del dirigente scolastico. In tal caso il lavoro extraistituzionale è vietato solo se intercorre con un'altra amministrazione pubblica o si pone in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza.

Attività autorizzabili: possono essere autorizzate le attività che sono caratterizzate da temporaneità e occasionalità il cui impegno lavorativo sia compatibile con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare

svolgimento, e che non siano in conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente - anche se eseguite periodicamente e retribuite - qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego; l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, è consentito l'esercizio della **libera professione** (che preveda l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale) a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente.

È consentito impartire **lezioni private** ad alunni non appartenenti al proprio Istituto. Il docente che decidesse di dare lezioni private (a studenti di un altro istituto scolastico) è comunque tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Si ricorda, inoltre, che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.

Attività incompatibili: il personale docente non può svolgere altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato; non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Il personale è tuttavia tenuto a comunicare sempre lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall'impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996.

Attività compatibili. Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive,

culturali, religiose, di opinione, ecc., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività (anche per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%):

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.